

Adempimenti della PA nello scenario della riforma digitale



AMMINISTRAZIONE DIGITALE e Legge 18/06/2009, n. 69

Novembre 2009

Paola Cantamessa

Direzione Enti Locali

Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

Emanato con Decreto legislativo N° 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni, è nato per conferire certezza e validità giuridica ai nuovi strumenti digitali e ampliare i nuovi diritti dei cittadini nell'uso delle tecnologie informatiche.

Il Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159

Publicato in G.U. del 29 aprile 2006, n. 99, SO n.105 - [“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale”](#)

Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 – “Taglia carta”

Publicato in G.U. del 25 giugno 2008 n. 147, S.O n. 152/L - [“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”](#)

Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185

Publicato in G.U. del 29 novembre 2008 n. 280, S.O n. 263 - [“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”](#)

Legge 28 gennaio 2009, n. 2

Publicato in G.U. del 28 gennaio 2009 n. 2, SO n. 14 - [“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”](#)

Legge 18 giugno 2009, n. 69

Publicato in G.U. del 19 giugno 2009 n. 140, SO n. 95 - “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.

Alcuni aspetti importanti:

- La legge contiene diverse norme che disciplinano il settore specifico delle nuove tecnologie.
- vengono destinate più risorse per la banda larga e per l'eliminazione del digital divide.
- E' previsto il riordino, trasformazione del CNIPA
- I siti istituzionali della P.A. assumono una maggiore rilevanza ed assolvono anche funzioni di pubblicità legale.
- Viene conferita una delega al Governo per la modifica del Codice dell'Amministrazione Digitale.
- Sono previste modifiche anche al DPR n. 68/2005 per garantire l'interoperabilità della PEC.
- Vengono previsti anche strumenti alternativi alla stessa PEC.
- Si incoraggia l'uso del voip.
- E' previsto il rilascio della Carta Nazionale dei Servizi anche a chi è in possesso della Carta d'Identità Elettronica.

Principi fondamentali del Codice dell'Amministrazione digitale

- ◆ **rende obbligatoria l'innovazione nella P.A.** nel modo più naturale: da una parte sancisce il diritto dei cittadini di interagire sempre, dovunque e verso qualsiasi amministrazione attraverso Internet, posta elettronica, reti; dall'altra stabilisce che tutte le amministrazioni debbano organizzarsi in modo da rendere sempre e comunque disponibili tutte le informazioni in modalità digitale;
- ◆ è una complessa riforma, una specie di “**costituzione**” del mondo digitale, che tiene conto di diritti e doveri e che contemporaneamente fornisce i principi operativi con cui tali diritti e doveri si possono concretizzare. In questo modo il codice semplifica il sistema giuridico di riferimento e lo rende più efficace;
- ◆ **ordina e riunisce norme già esistenti** e ne introduce di nuove per nuovi servizi e nuove opportunità, ha creato insomma il quadro legislativo necessario per dare validità giuridica alle innovazioni;
- ◆ garantisce che tutte le Pubbliche amministrazioni assicurino la **disponibilità**, la **gestione**, l'**accesso**, la **conservazione** e la **fruibilità** dell'informazione in modalità digitale;
- ◆ **dà attuazione** alla riorganizzazione della macchina pubblica e alla digitalizzazione della PA:
 - introducendo nuovi diritti per i cittadini e le imprese e definendo il quadro giuridico che ne garantisce l'effettivo godimento (il diritto all'uso delle tecnologie, il diritto ad inviare ed a reperire documenti in formato digitale, il diritto ad effettuare pagamenti in formato digitale..)
 - indicando nuovi strumenti e consolidando la loro validità giuridica (PEC, firma digitale, Protocollo Informatico, Conservazione sostitutiva, i siti internet, le carte elettroniche...)
 - ponendo le basi per la costruzione di un federalismo efficiente;
 - disegnando così una pubblica amministrazione che funzioni meglio e costi meno ai contribuenti.

L'applicabilità del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)


◆ Art. 2, comma 2 CAD

“Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione”.


◆ Art. 1, comma 2 dlgs 165/2001

“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.

Il Codice si struttura in 92 articoli suddivisi in nove capi:



Il Codice può dirsi strategicamente organizzato secondo questo schema:



Cos' è il Documento informatico?

Art. 1 comma 1, lett. p) CAD

“la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”




Art. 20 CAD

1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 che garantiscano l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento.

Il documento informatico è declinato attraverso:

- ◆ La **firma digitale**: è un tipo di firma elettronica qualificata, basata sulla tecnologia della crittografia a chiavi asimmetriche;
- ◆ Il **protocollo informatico**: Per protocollo informatico si intendono tutte le risorse tecnologiche necessarie alla realizzazione di un sistema automatico per la gestione elettronica dei flussi documentali in ottemperanza alle indicazioni del Testo Unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000);
- ◆ La **PEC**: E' un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici (DPR 68/2005, art. 1, comma 2, lettera g);
- ◆ La **conservazione sostitutiva**: permette di conservare i documenti con modalità digitali per renderli disponibili nel tempo nella loro completa integrità e autenticità.



Le operazioni a corredo del Documento informatico sono:

- ◆ **Formazione:** Soddisfa la forma scritta
 - Immutabilità nel tempo
 - Non modificabilità automatica

- ◆ **Gestione:** Procedimento amministrativo informatico
 - Procedimento svolto con l'utilizzo delle tecnologie (art.49)
 - Procedimento svolto con l'utilizzo della cooperazione applicativa

- ◆ **Trasmissione della posta tra PA:** Comunicazioni
 - Sottoscritte con firma digitale
 - Possibilità di accertarne la provenienza

- ◆ **Conservazione:** Flussi digitali
 - Delibera CNIPA Febbraio 2004
 - Art 43 e 44 del CAD

L'utilizzo della Posta elettronica certificata (PEC)

◆ Art. 6, comma 1 CAD

“Le **pubbliche amministrazioni centrali** utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.”

L'utilizzo delle Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione (TIC)

◆ Art. 12, comma 1 e 2

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.

2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71.

◆ Art. 12, comma 2-ter

“I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti.”

Digitalizzazione e riorganizzazione

◆ Art. 15 CAD

Obbligo di “**digitalizzazione e riorganizzazione**”, che comprende la riorganizzazione strutturale e gestionale, nonché la razionalizzazione, di:

- tutti i procedimenti amministrativi,
- le attività gestionali,
- i documenti,
- la modulistica e
- le modalità di accesso e
- di presentazione delle istanze **con utilizzo delle TIC**

Sito Internet obbligatorio

◆ Art. 53 comma 1 CAD

Le **pubbliche amministrazioni centrali** realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.”

Contenuti minimi del sito Internet della PA

◆ Art. 54 comma 1 CAD

I siti delle **pubbliche amministrazioni centrali** contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:

- ❑ a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
- ❑ b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- ❑ c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- ❑ d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. ;
- ❑ e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse), nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
- ❑ f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
- ❑ g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima.

Fruibilità e conformità dati - sito Internet della PA

◆ Art. 54 comma 2 comma 3 comma 4 CAD

2. Le amministrazioni che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.

Obbligo di accettare istanze e dichiarazioni per via telematica

◆ Art. 65 comma 1 CAD

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

- a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
- b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
- c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo, 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3.

◆ Art. 65 comma 2 CAD

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

DL 112/2008 convertito in Legge N°133/2008

Art.27. Taglia carta

1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, **dal 1° gennaio 2009**, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.
2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere **dal 1° gennaio 2009**, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.



I Nuovi obblighi di Pubblicazione sui siti Internet delle PA

- Pubblicazione telematica di atti e provvedimenti amministrativi con effetto di pubblicità legale
- Procedure ad evidenza pubblica e bilanci
- Utilizzo di siti Internet di altre PA per assolvere agli obblighi di pubblicazione
- Portale di accesso ai siti contenenti le pubblicazioni obbligatorie
- Cessazione dell'effetto di pubblicità legale delle pubblicazioni cartacee
- Pubblicazione del registro processi automatizzati rivolti al pubblico
- Strumenti per verifica a distanza dell'avanzamento delle pratiche
- Pubblicazione dei tempi di risposta, modalità di lavorazione delle pratiche e servizi disponibili
- Inserimento dell'Indirizzo PEC nella pagina iniziale del sito
- Retribuzioni, curricula, recapiti professionali di dirigenti e segretari comunali e provinciali
- Tassi di assenza e di maggior presenza
- Pubblicazione delle buone prassi e riflessi sulle valutazioni di dirigenti e personale
- Indicatore di tempestività dei pagamenti
- Tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi

Art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea).

1. A far data dal **1° gennaio 2010**, Gli obblighi di pubblicazione di atti e di provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e dei soggetti obbligati nei propri siti informatici.

2. Dalla stessa data del **1° gennaio 2010**, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

3. Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere attuati mediante l'utilizzo di siti informatici di altri soggetti obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui al comma 1 il CNIPA realizza e gestisce un Portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal **1° gennaio 2010** e, nei casi di cui al comma 2, dal **1° gennaio 2013**, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 34 (Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti).

1. Al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **all'articolo 6** è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale»;

b) **all'articolo 54**, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

«2-ter. **Entro il 30 giugno 2009**, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

2-quater. **Entro il 31 dicembre 2009** le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche»

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali.

3. Dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 23 comma 5 (Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico)

Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere **dal 1° gennaio 2009** ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee:

- a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»;
- b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Art. 33. (Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) **prevedere forme sanzionatorie**, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice;
- b) **individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi** conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;
- c) **modificare la normativa in materia di firma digitale** al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese.
- d) **prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche** realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;
- e) **introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto** strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;
- f) **prevedere l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni** tra le pubbliche amministrazioni e tra loro e i propri dipendenti;
- g) **prevedere la pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, *di indicatori di prestazioni*, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti.

Art. 16, commi 6-10: Obbligo per imprese e professionisti di utilizzare PEC

6. Le imprese costituite in forma societaria **sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata** nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato **comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata** entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, **istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo** e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.

9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale le **comunicazioni** tra i soggetti di cui al comma 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, **possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata**, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

10. La **consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata** nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. **L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni** per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

Art. 16, commi 6-10: modificati dalla legge di conversione L. 2/2009

6. Le **imprese** costituite in forma societaria **sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata** nella domanda di iscrizione al registro delle imprese **o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.** Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata....

7. I **professionisti** iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato **comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica** di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto....

8. Le **amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale,....**istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica** di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.

9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale.... le **comunicazioni** tra i soggetti...., che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, **possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica** di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

10. La **consultazione** per via telematica **dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica**.... nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

Art. 16, comma 12: modifica l'Art 23 CAD

12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del "Codice dell'amministrazione digitale" sono sostituiti dai seguenti:

“4. Le copie su supporto informatico di **qualsiasi tipologia di documenti analogici originali**, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da **chi lo detiene** mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.

“5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate **particolari tipologie di documenti analogici originali unici** per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale **deve essere autenticata da un notaio** o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.”

Prima l'Art. 23 CAD diceva:

4. Le copie su supporto informatico di **documenti originali non unici** formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dal **responsabile della conservazione** mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.

5. **Le copie su supporto informatico di documenti originali unici**, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale **è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale** a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

- ◆ **Art. 589.** Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettua, anche a campione, **azioni di monitoraggio** e **verifica** del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di **posta elettronica certificata**. Il **mancato adeguamento** alle predette disposizioni in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, **la riduzione**, nell'esercizio finanziario successivo, **del 30 per cento delle risorse stanziato** nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.
- ◆ **Art. 591.** All'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta **ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP)** previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.

2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, **del 30 per cento** delle risorse stanziato nell'anno in corso per spese di telefonia.

◆ Documento analogico

Art 1, lett.b CNIPA n.11/2004

Documento formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta (esempio: documenti cartacei), come le immagini su film (esempio: pellicole mediche, microfiche, microfilm), come le magnetizzazioni su nastro (esempio: cassette e nastri magnetici audio e video).

◆ Documento informatico

Art. 1, lett. p) Dlgs 82/2005

Rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

◆ Firma digitale

Art. 1, lett. s) Dlgs 82/2005

Particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

◆ Firma elettronica

Art. 1, lett. q) Dlgs 82/2005

Insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.

◆ **Posta elettronica**

Art. 4, comma 2, lett. m) D.lgs.196/2003

Messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

Art. 1, comma 2, lett. h) DPR 68/2005

Sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici.

◆ **Posta elettronica certificata**

Art. 1, comma 2, lett. g) DPR 68/2005

Ogni sistema di posta elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.

◆ **Marca temporale**

Art 1, comma 1 lett. q) DM 23 gennaio 2004

Evidenza informatica che consente di rendere opponibile a terzi un riferimento temporale.

◆ **Riferimento temporale**

Art. 1, lett. g) DPCM 13/01/04

Informazione, contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici.

◆ **Validazione temporale**

Art. 1 D.lgs. 82/2005

Risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.

1. Che differenza c'è tra archiviazione e conservazione?

Nella deliberazione CNIPA 11/2204, si tiene distinto il processo di CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA da quello DELL'ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA. L'ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA è il classico processo aziendale dove ad ogni documento viene attribuito un codice di identificazione univoco in modo da consentirne un accesso facile e razionale. Per tale processo non sono previste particolari modalità operative. Il processo di CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA è finalizzato a rendere un documento non deteriorabile e quindi disponibile nel tempo in tutta la sua integrità ed autenticità. Il processo mantiene la validità legale e fiscale dei documenti ed è in generale successivo all'eventuale archiviazione elettronica.

2. Cos'è il processo di conservazione di documenti informatici?

Il processo di conservazione sostitutiva di documenti informatici, anche sottoscritti, così come individuati nell'art. 1, lettera f), e, eventualmente, anche delle loro impronte, avviene mediante memorizzazione su supporti ottici e termina con l'apposizione, sull'insieme dei documenti o su una evidenza informatica contenente una o più impronte dei documenti o di insiemi di essi, del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto svolgimento del processo. (Delibera CNIPA 11/2004)

3. Cos'è il processo di conservazione di documenti analogici?

Il processo di conservazione sostitutiva di documenti analogici avviene mediante memorizzazione della relativa immagine direttamente sui supporti ottici, eventualmente, anche della relativa impronta, e termina con l'apposizione, sull'insieme dei documenti o su una evidenza informatica contenente una o più impronte dei documenti o di insiemi di essi, del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta così il corretto svolgimento del processo. (Delibera CNIPA 11/2004)

4. Cos'è il riversamento diretto?

È il processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un supporto ottico di memorizzazione ad un altro, non alterando la loro rappresentazione informatica. (Delibera CNIPA 11/2004)

5. Cos'è il riversamento sostitutivo?

E' il processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un supporto ottico di memorizzazione ad un altro, modificando la loro rappresentazione informatica. (Delibera CNIPA 11/2004)

6. Cos'è la Certification Authority?

Non è altro che il solito termine inglese che sostituisce un termine italiano: in questo caso la parola CERTIFICATORE. Il CERTIFICATORE è il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi con queste ultime. (DPR 445/2000)

7. Cos'è il certificatore?

Il CERTIFICATORE è il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi con queste ultime. (DPR 445/2000)

8. Cos'è il processo di conservazione di documenti analogici?

Il processo di conservazione sostitutiva di documenti analogici avviene mediante memorizzazione della relativa immagine direttamente sui supporti ottici, eventualmente, anche della relativa impronta, e termina con l'apposizione, sull'insieme dei documenti o su una evidenza informatica contenente una o più impronte dei documenti o di insiemi di essi, del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta così il corretto svolgimento del processo. (Delibera CNIPA 11/2004)

9. Cos'è l'impronta di un documento informatico?

E' una sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione alla prima sequenza di un'opportuna funzione di hash. (DM 23 gennaio 2004)

10. Cos'è l'evidenza di un documento informatico?

E' una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica. (DM 23 gennaio 2004).
Può contenere più impronte.

11. In che cosa si differenziano il riferimento temporale e la marcatura temporale?

Il Riferimento Temporale ed una Marca Temporale sono entrambe una data ed un'ora. La Marca Temporale è però data da una Certification Authority (CA) che attesta la veridicità. Solo la Marca Temporale è opponibile a terzi ed è obbligatoria per la Conservazione Sostitutiva dei documenti rilevanti ai fini tributari. La Marca Temporale, a differenza del Riferimento Temporale, è usualmente a pagamento.

12. Cos'è la conservazione sostitutiva di documenti informatici?

Per CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA, si intende usualmente il PROCESSO DI CONSERVAZIONE. Il processo di conservazione sostitutiva di documenti informatici, anche sottoscritti, così come individuati nell'art. 1, lettera f), e, eventualmente, anche delle loro impronte, avviene mediante memorizzazione su supporti ottici e termina con l'apposizione, sull'insieme dei documenti o su una evidenza informatica contenente una o più impronte dei documenti o di insiemi di essi, del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto svolgimento del processo. (Delibera CNIPA 11/2004)

Adempimenti della PA nello scenario della riforma digitale



Grazie per l'attenzione.

Novembre 2009

Paola Cantamessa

Direzione Enti Locali